Acque Potabili
gruppo

INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84 ter del Regolamento Emittenti Delibera Consob 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, sul punto 4) dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea di Acque Potabili S.p.A. in sede Ordinaria convocata per il 15 maggio 2013 alle ore 11 in prima convocazione e per il 16 maggio 2013 alle ore 11 in seconda convocazione, integrazione approvata nel Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2013

*****

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Acque Potabili S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 125 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio, nonché dell'articolo 84 ter del Regolamento Emittenti Delibera Consob 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, con la presente relazione integrativa, a seguito richiesta di Consob del 24 aprile 2013, illustra il contenuto ed espone le proposte approvate nel Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2013 concernenti le materie poste al punto 4 dell'ordine del giorno dell'assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 15 maggio 2013 alle ore 11 in prima convocazione e per il giorno 16 maggio 2013 alle ore 11 in seconda convocazione.

*****

Ordine del Giorno:

1) **Bilancio al 31 dicembre 2012 e Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012; destinazione del risultato; deliberazioni inerenti e conseguenti**
2) **Relazione sulla remunerazione (prima sezione ai sensi del 3° comma dell'art. 123-ter del TUF): deliberazioni inerenti e conseguenti**
3) **Conferimento incarico a società di revisione a norma dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il novennio 2013-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti**
4) **Adeguamento compenso Collegio Sindacale per l'esercizio 2013, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti**
5) **Modifiche artt. 1 (ambito di applicazione), 2 (intervento in assemblea) e 3 (verifica della legittimazione all'intervento in assemblea) al Regolamento dell'Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti**

PUNTO 4

Adeguamento compenso Collegio Sindacale per l'esercizio 2013, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,
con richiesta del 24 aprile 2013 protocollo 13035417, Consob ha richiesto al Consiglio di Amministrazione della Vostra Società di illustrare le proprie valutazioni in merito alla compatibilità della proposta di modifica dei compensi dei componenti dell'organo di controllo con l'art. 2402 codice civile, ai sensi del quale "*la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo del loro ufficio*".

Occorre pertanto chiarire la portata della suddetta norma.

Ricordiamo, che l'Assemblea del 27 aprile 2011 in sessione ordinaria ha stabilito il compenso del Collegio Sindacale nella misura pari ad euro 15.000,00 annui per il Presidente e ad euro 10.000,00 annui per ciascun Sindaco effettivo e che l'attività del Collegio Sindacale, come peraltro evidenziato dallo stesso, nel corso dei due anni successivi alla loro nomina è stata particolarmente intensa e tale impegno si prospetta altrettanto importante nell'esercizio in corso, anche in considerazione delle funzioni attribuite loro dal decreto legislativo n. 39/2010 sulla revisione contabile.

In dottrina, sul punto, si individuano diverse interpretazioni.

Quella più recente (cfr. De Gregorio, *Il ruolo del collegio sindacale nel decreto legislativo del 2010 e la rideterminazione, in caso di mandato, del compenso dei sindaci, in Riv. Dott. comm., 2011, p.63 ss.*), partendo da opinioni più datate (in particolare Frè-Sbisà, *La società per azioni, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, VI ed., p.891* che affermano *che "la retribuzione dei sindaci possa sempre essere aumentata"),* sostiene che il compenso dei sindaci possa essere incrementato qualora sopravvengano nel corso del mandato ragioni oggettive che amplino l'impegno dei lavori del collegio sindacale. Per il medesimo autore infatti, se la stabilità della retribuzione fosse davvero così rilevante per l'interesse generale, allora avrebbe dovuto essere fissata con meccanismi regolatori controllati, giacché la retribuzione ben potrebbe (dall'inizio) essere fissata con "patteggiamenti poco lineari", la cui argomentazione è posta a base da quella parte della dottrina che propende per l'inammissibilità dell'aumento (cfr. Cavalli, *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, vol. 5, Torino, 1988, p.36 s.; nonché Tedeschi, *Il Collegio sindacale*, in *Il Codice Civile. Commentario*, a cura di Schlesinger, Milano, 1992, p. 93; Magnani, *sub art. 2402, in Commentario della riforma delle società*, a cura di P. Marchetti e altri, Milano, 2005, p. 156).

Il Consiglio di Amministrazione, tra le varie opinioni espresse in materia, ritiene di poter condividere la tesi per cui il compenso del Collegio Sindacale possa essere variato in aumento e non in diminuzione, ove nel corso del mandato sopravvengano situazioni oggettive che amplino notevolmente l'impegno, soprattutto quantitativo, del Collegio. Ciò, peraltro, trova conferma nel parere richiesto dal Consiglio di Amministrazione al Prof. Avv. Paolo Montalenti (che si allega alla presente relazione) dal quale si evince, anche in relazione al fatto che il D.Lgs. 39 del 2010 fosse già in vigore al momento della determinazione dell'attuale compenso del Collegio, che "*la migliore percettibilità in concreto, ex post, piuttosto che in astratto ex ante, dell'esatta misura dell'aggravio dei compiti e, quindi, dell'adeguatezza e congruità di una proposta in aumento della retribuzione, portano a concludere che la formulazione della proposta di adeguamento dei compensi successivamente al decorso di un congruo periodo di esercizio effettivo delle nuove funzioni, e di verifica, quindi, dell'incremento in concreto dell'impegno dovuto, appare ragionevole e giustificata, se non, addirittura, meritevole di positivo apprezzamento*".

Inoltre:

a) In analogia si evidenzia che nell'ambito dell'attività di revisione, l'adeguamento del compenso è regolamentato dall'art. 13 primo comma del D.Lgs. 39/2010. La stessa Consob ha sempre ritenuto (cfr. Comunicazione DAC/RM 96003558 del 18 aprile 1996) che "*circostanze eccezionali ed imprevedibili rispetto alla pattuizione originaria*" legittimano un adeguamento del corrispettivo. E' inoltre significativo che la previsione dei criteri per la variazione del corrispettivo di cui al citato art. 13, comma 1 D.Lgs. 39/2010 venga letta solo come onere per sottrarre l'adeguamento del corrispettivo al vaglio assembleare (P. Giudici, *La nuova disciplina della revisione legale*, Le società 2010, p. 535 e Assonime con Circolare n. 16/2010).

b) L'onerosità dell'incarico, individuato anche dalla giurisprudenza quale fondamentale elemento funzionale dell'indipendenza dei sindaci, postula anche l'adeguatezza dell'onerosità stessa, da commisurarsi all'importanza dell'opera; se ne può dedurre, pertanto, che il compenso può variare ove non sia più adeguato alla situazione oggettiva dell'impegno previsto originariamente. Si segnala peraltro che da una recente indagine di Assonime (*La Corporate Governance in Italia: autodisciplina e remunerazioni* anno 2012, n. 4, del 22 Febbraio 2013) emerge che la remunerazione media di minor valore del sindaco di società quotata nell'anno 2012 è pari a € 28.000. Risulta infatti che la remunerazione media, nel 2012, è pari a € 69.000, per le società FTSE MIB; di € 51.000, per le società FTSE MID CAP; di € 30.000 per le società FTSE SMALL CAP; di € 29.000 per la società FTSE MICRO CAP; di € 28.000 per le altre. Si può dunque conclusivamente osservare che la remunerazione prevista per i componenti del Collegio sindacale di Acque Potabili S.p.A. è, anche dopo l'aumento proposto, inferiore a tutte le remunerazioni medie dei componenti degli organi di controllo di società quotate.

Pertanto, tenuto conto:

- delle nuove aree di competenza ascritte alle funzioni del Collegio Sindacale rispetto alle funzioni degli altri organi societari;
- del fatto che il Collegio Sindacale ha formulato la richiesta di adeguamento del compenso ex post rispetto all'assunzione dell'incarico, dimostrando di aver così constatato, di fatto, la necessità di presentare una congrua proposta di adeguamento dei compensi di cui trattasi;
- della apposita relazione predisposta dal Collegio Sindacale che tra l'altro evidenzia l'incremento in concreto riscontrabile dell'impegno profuso nel periodo antecedente alla richiesta;
- dell'apposito parere rilasciato sull'argomento da parte del Prof. Avv. Paolo Montalenti;
- che la remunerazione dei Sindaci deve essere correlata alla complessità e alla qualità della prestazione e quindi deve essere ritenuta adeguata alla qualità esigibile da un controllo indipendente;
- dell'entità dei compensi deliberati da parte delle società quotate (documento Assonime, n. 4 del 22 febbraio 2013) a dimostrazione che la misura dell'aumento, a valere a far data dall'esercizio 2013 (€ 7.500,00 per il Presidente, € 5.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo), appare in tutta evidenza, congrua.

Tutto quanto sopra premesso, si propone agli Azionisti l'adeguamento del compenso al Collegio Sindacale nella misura del 50% rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2011.

L'Assemblea degli Azionisti, se concorda, è invitata ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- **preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione**

DELIBERA

di adeguare il compenso al Collegio Sindacale nella misura del 50% (cinquanta per cento) rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2011. L'emolumento, pertanto, è determinato in euro 22.500,00 per il Presidente del Collegio e in euro 15.000,00 per ciascun Sindaco effettivo.

Torino, 3 maggio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente Amministratore Delegato

Ing. Paolo Romano

Paolo Romano

Prof. Avv. PAOLO MONTALENTI
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DI TORINO

10128 TORINO - ITALIA
VIA TORRICELLI, 4
TEL: +39 011 568.33.94
FAX: +39 011 568.34.43

20121 MILANO - ITALIA
FORO BUONAPARTE, 20
TEL: +39 02 720.80.152
FAX: +39 02 869.05.45

E-mail: paolo.montalenti@studiomontalenti.it

COD. FISC. MNT PLA 51A22 L219U
P.I.V.A. 05213590010

Torino, 03 maggio 2013

Spett.le
Società Acque Potabili S.p.A.
C.so XI Febbraio, 22
10100 TORINO

Re: Variazioni dei compensi del Collegio sindacale.

PARERE

1. *Il problema.*

Mi viene rappresentato, mediante i documenti indicati in allegato (All.1), quanto segue.

In data 27 aprile 2011 l'assemblea di SAP nomina il collegio sindacale e ne fissa il compenso in ragione di € 15.000,00 per il Presidente e € 10.000,00 per ciascun sindaco (doc. 1).

In occasione del Consiglio di amministrazione del 28.09.2012 il Presidente del Collegio sindacale chiede al consiglio di «valutare e proporre il riconoscimento di un adeguato rimborso spese, se non un incremento del compenso» (doc. 2). Nel Consiglio di amministrazione dell'8 aprile 2013,

« *In considerazione dei numerosi oneri ed adempimenti aggiuntivi previsti a carico del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.*

39/2010, il Presidente propone l'adeguamento dei compensi dei componenti del Collegio nella misura del 50% rispetto al compenso attuale.

Il Consiglio all'unanimità approva il suddetto adeguamento con riferimento all'esercizio 2013, e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, e delibera di presentare la proposta all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di prossima convocazione» (doc. 3).

La relazione illustrativa degli amministratori *ex* art. 125 ter, t.u.f. (doc. 4) illustra la proposta nei termini seguenti:

«Signori Azionisti,

In considerazione delle nuove ed ulteriori attività a carico del Collegio Sindacale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 39/2010, si propone l'adeguamento compenso allo stesso Collegio nella misura del 50% rispetto a quanto deliberato dall' Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2011.

La proposta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, è stata messa a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'assemblea ed è stata inserita nella documentazione che sarà messa a disposizione dei Soci in occasione della seduta assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di approvare l'adeguamento così come proposto.

L'Assemblea degli Azionisti, se concorda, è invitata ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

di adeguare il compenso al Collegio Sindacale nella misura del 50% (cinquanta per cento) rispetto a quanto deliberato dall' Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2011. L'emolumento, pertanto, è determinato in euro 22.500,00 per il Presidente del Collegio e in euro 15.000,00 per ciascun Sindaco effettivo».

La Consob, con Raccomandata A.R. del 24 aprile 2013, Prot. n. 13035417 (doc. 5), con riferimento all'art. 2402 cod.civ., *«invita il Consiglio di Amministrazione di codesta Società, ai sensi della norma indicata in oggetto, ad integrare entro il 3 maggio p.v. la citata relazione indicando le proprie valutazioni in merito alla compatibilità della proposta di modifica dei compensi dei componenti l'organo di controllo in carica con la norma sopra menzionata, citando l'eventuale dottrina e giurisprudenza in materia e/o eventuali pareri acquisiti a supporto della proposta in esame nonché tenendo conto della circostanza che il D.lgs. n. 39/2010 fosse già in vigore al momento della nomina dei sindaci attualmente in carica e degli obblighi già previsti in capo a questi ai sensi dell'art. 149 del T.U.F.*

Si richiede, infine, al Collegio Sindacale, ai sensi della norma indicata in oggetto di indicare, entro il medesimo termine, le proprie considerazioni sugli aspetti sopra rappresentati».

2. *Il quesito.*

Con riferimento a quanto sopra mi si chiede di rendere –nei tempi brevi imposti dalla richiesta dell'Autorità di vigilanza – il mio parere sulla legittimità dell'aumento del compenso del collegio sindacale nel corso del mandato, in particolare in relazione ai nuovi compiti assegnati all'organo di controllo dall'art. 19 d.lgs. 39/2010.

Ritengo che la risposta debba essere positiva.

Per le seguenti ragioni.

3. *Premessa: la congruità dell'aumento.*

Si deve preliminarmente osservare, di là dal dibattito extra-giuridico sulla congruità dei compensi degli esponenti aziendali, privo di rilevanza nella questione in esame, che il legislatore è intervenuto in materia di compensi esclusivamente in punto di competenza, di competenza e trasparenza, di trasparenza informativa.

Si vedano, in tema di *competenza*, le disposizioni dettate per amministratori e sindaci: art. 2364, n. 3., cod. civ.; per il consiglio di sorveglianza: art. 2364-bis, n. 2, cod. civ. e per il consiglio di gestione: art. 2409-*terdecies*, 1° co., lett. a), nel sistema dualistico; per il consiglio di amministrazione e il comitato per il controllo sulla gestione, nel sistema monistico: art. 2364, n. 3, cod. civ. (trattandosi di società prive del consiglio di sorveglianza).

In tema di *competenza e trasparenza*, con riferimento agli amministratori di società quotate, si veda l'art. 114-bis, t.u.f., in materia di *stock option*.

In tema di *trasparenza informativa* si dettano, per le *remunerazioni dei soggetti apicali delle società quotate*, regole analitiche di *disclosure* (cfr. art. 123-*ter*, 4° co., t.u.f.).

In conclusione: nessuna norma stabilisce vincoli di congruità delle remunerazioni o limitazioni quantitative, salvo, si può argomentare, il limite

della correttezza, clausola generale che trova applicazione anche per il contratto di società[1].

Ciò doverosamente precisato si può, in ogni caso, sottolineare che la remunerazione proposta, di là dall'apparente entità dell'aumento – 50% –, si attesta su importi – € 22.500,00, per il presidente; € 15.000,00 per i due componenti del Collegio sindacale – assolutamente in linea con le remunerazioni dell'organo di controllo nella maggioranza delle società quotate.

Dalla recente indagine di Assonime[2] emerge che la remunerazione media di minor valore del sindaco di società quotata nell'anno 2012 è pari a € 28.000. Dalla tabella, che si allega al presente parere (All.2), risulta infatti che la remunerazione media, nel 2012, è pari a € 69.000, per le società FTSE MIB; di € 51.000, per le società FTSE MID CAP; di € 30.000 per le società FTSE SMALL CAP; di € 29.000 per la società FTSE MICRO CAP; di € 28.000 per le altre.

Si può dunque conclusivamente osservare che la remunerazione prevista per i componenti del Collegio sindacale di SAP è, anche dopo l'aumento proposto, *inferiore a tutte le remunerazioni medie* dei componenti degli organi di controllo di società quotate.

4. La peculiarità della disciplina della retribuzione dei sindaci.

Prima di affrontare l'esegesi dell'art. 2402 cod. civ., si devono segnalare due profili preliminari.

In primo luogo si deve rilevare che l'art. 123-ter, comma 3, lett. a), t.u.f., statuisce l'obbligo di *disclosure* sulla «politica della società in materia di remunerazione» con riferimento soltanto ai componenti degli organi di amministrazione, oltreché ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche, ma non *ai sindaci* (o ai componenti dell'equivalente organo di controllo).

---

[1] Cfr. Cass., 26 ottobre 1995, n° 11151, in *Giur. comm.*, 1996, II, p.329.
[2] ASSONIME, *La* Corporate Governance *in Italia: autodisciplina e remunerazioni* (anno 2012), Febbraio 2013.

Fermi restando gli obblighi di «adeguata rappresentazione» che, ai sensi del comma 4, riguardano anche «i componenti degli organi di ... controllo», si può evincere, dalla norma precedente [art. 123-*ter*, comma 3, lett. a)], che i sindaci sono *estranei* ad una «politica di remunerazione»; l'unico criterio che, in via interpretativa, può ricavarsi è *la ragionevolezza e*, soprattutto, *l'adeguatezza della retribuzione in relazione all'attività svolta.*

In altri termini la remunerazione dei sindaci non rientra nella "politica retributiva" nel senso che, a differenza dei compensi degli amministratori, la remunerazione dell'organo di controllo è correlata alla complessità e alla qualità della prestazione, mentre i compensi degli amministratori possono essere determinati con riferimento ai valori di mercato, a obiettivi di incentivazione, a finalità di fidelizzazione e ad altri molteplici elementi valutativi. Il compenso dei sindaci deve invece, esclusivamente, essere corrispondente al valore della prestazione e quindi adeguato al contenuto e alla qualità esigibile di un controllo indipendente, e perciò efficace e efficiente, garanzia per una corretta gestione.

In coerenza, come meglio precisato in seguito[3], con i principi civilistici in tema di prestazione professionale.

5. Segue. L'art. 2402. E' davvero una norma di sistema?

In merito all'art. 2402 – di là dal problema della sua interpretazione – vi è poi da domandarsi se sia norma di effettivo rilievo sistematico.

La disposizione è sì richiamata per il consiglio di sorveglianza (cfr. art. 2409-*duodecies*, comma 2) ma non è invece richiamata dalla disciplina del comitato per il controllo della gestione (cfr. art. 2409-*octiesdecies)* che, pur contemplando cinque specifiche disposizioni (artt. 2404, primo, terzo e quarto comma; 2405, primo comma, e 2408), non rinvia, per contro, anche all'art. 2402.

Vero è che l'art. 223-*septies*, disp. att., cod. civ., stabilisce che «se non è diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento .... ai

[3] Vedi, *infra*, § 8.

sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, ... ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione», ma l'esclusione (dell'art. 2402 dal novero delle disposizioni espressamente richiamate dall'art. 2409-*octiesdecies*), a fronte del richiamo espresso nel dualistico, potrebbe anche essere considerato come un indice di attenuazione del valore "sistematico" della norma.

6. *Immodificabilità della retribuzione dei sindaci?*

In ogni caso il problema cruciale consiste nell'interpretazione del sintagma «per l'intero periodo di durata del loro ufficio» che – nell'art. 2402 cod. civ. – il legislatore predica alla determinazione della «retribuzione annuale dei sindaci» «all'atto di nomina».

L'opinione prevalente nella dottrina tradizionale[4], seguita da altri commentatori[5], è effettivamente orientata nel senso della invariabilità del compenso, non solo *in peius* ma anche in *melius*, per l'intero periodo di durata della carica. La *ratio* della disposizione – si argomenta – dovrebbe individuarsi nella prevenzione di comportamenti distorsivi cioè nella finalità di presidiare la «tentazione di patteggiamenti poco lineari»[6] o di evitare che i loro operato e la loro diligenza siano «funzionali alla speranza di incremento» del compenso[7].

7. *Critica.*

La tesi non convince.

Se si vuol dire che l'immodificabilità, non solo *in peius* ma anche *in melius* del compenso, tutela la società dal rischio che i soci (o il socio di

---

[4] Così CAVALLI, *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, vol. 5, Torino, 1988, p. 36 s.; in senso analogo TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, I *Il Codice Civile, Commentario*, a cura di Schlesinger, Milano, 1992, p. 93; DOMENICHINI, *sub* art. 2402, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, p. 746.

[5] MAGNANI, *sub* art. 2402, in *Commentario della riforma delle società*, a cura di P. Marchetti e altri, Milano, 2005, p. 156; BENATTI, *sub* art. 2402, in *Nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, vol. II, Padova, 2005; Ambrosini, in AA.VV., *La società per azioni*, in *Tratt. Cottino*, Padova, 2010, p. 744 ss.

[6] Così CAVALLI, *op. cit.*

[7] Così DOMENICHINI, *op. cit.*, p.746 e nota 4.

maggioranza) possano "contrattare" un controllo meno diligente a fronte di un aumento della retribuzione, l'argomento prova troppo: il patto ispirato alla "ragione distorsiva" ben potrebbe intercorrere all'inizio del mandato.

Ritengo per contro che l'obiettivo del legislatore fosse diverso e consistesse cioè nel fine di garantire ai sindaci la possibilità di valutare *ex ante* la congruità della remunerazione per l'attività prevista per la carica per l'intero mandato, quale *garanzia di indipendenza* nello svolgimento della funzione, senza essere cioè soggetti alla "pressione implicita" ad esperire una attività di vigilanza non pienamente diligente oppure, addirittura, compiacente, pressione implicita che deriverebbe dalla eventualità di una riduzione del compenso in corso d'opera.

In altre parole, con la disposizione in esame, in primo luogo il sindaco è posto nella condizione di valutare *ex ante* la congruità della remunerazione per l'intera attività che è chiamato a svolgere; in secondo luogo l'immodificabilità *in peius* garantisce l'organo di controllo dal rischio del "ricatto potenziale o occulto" connesso alla riduzione dei compensi che il socio di controllo potrebbe minacciare di deliberare nell'ipotesi di un'attività di vigilanza considerata eccessivamente scrupolosa.

In conclusione, di là da chi[8], pur nella sua autorevolezza, sostiene, addirittura, la legittimità non solo dell'*aumento* ma anche della *riduzione* (se accettata dai sindaci), convince invece la tesi del divieto circoscritto alla "*reformatio in peius*", quale garanzia, appunto, di autonomia della funzione di controllo[9].

Un'apertura in questa direzione ermeneutica – secondo cui il compenso è immodificabile *in peius* ma può invece, alle condizioni poco oltre precisate, essere variato *in melius* – si riscontra, del resto, anche nella dottrina più restrittiva ove si registrano opinioni orientate nel senso di ammettere la facoltà

[8] SANTINI, *Società a responsabilità limitata* in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1971, II ed., p. 224 nt. 9.
[9] Così già FRE'-SBISA', 1997 e MOROVISCONTI, 1975.

di aumento del compenso in base a parametri oggettivi predeterminati[10] o anche nell'ipotesi di aumento delle tariffe professionali[11].

8. Legittimità della variazione, giustificata, del compenso.

Ritengo in conclusione che la norma in esame debba essere interpretata nel senso che *(i)* la riduzione del compenso, durante il mandato, non è ammissibile, *(ii)* l'aumento del compenso è invece legittimo *(iii)* l'aumento deve essere giustificato sulla base di circostanze obiettive e verificabili.

Più precisamente la modificazione in *melius* del compenso non è consentita – in applicazione del criterio generale di correttezza – *ad nutum* ma trova un preciso limite nella *sussistenza di ragioni obiettive e riconoscibili che giustifichino la variazione.*

In questo senso si è espressa del resto la dottrina più recente che ha sostenuto la legittimità di un aumento della retribuzione qualora nel corso del mandato sopravvengano ragioni oggettive che amplino considerevolmente l'impegno del collegio sindacale[12].

Se si ammettesse infatti l'aumento anche ingiustificato ci si esporrebbe alla critica di consentire accordi distorsivi volti, in ipotesi, a "mercificare" una vigilanza meno diligente.

Il principio della giustificazione, e cioè del fondamento dell'aumento su ragioni obiettive, ad esempio di incremento dell'attività richiesta, àncora invece la tesi estensiva a ragioni fisiologiche, che ne delimitano la legittima applicazione.

L'interpretazione proposta rafforza inoltre il nesso tra retribuzione e professionalità della prestazione, nesso che si caratterizza quale presidio di

---

[10] Così FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1987, III ed., p. 736, nonché CAVALLI, *op. cit.* p. 36 e DOMENICHINI, *op. e loc. citt.*, e nota 3 Trib. Udine, 16 novembre 1989, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1991, II, p. 779 ss.

[11] Così AMBROSINI, *op. cit.*, p. 745 e nota 134.

[12] Così DE GREGORIO, *Il ruolo del collegio sindacale nel decreto legislativo del 2010 e la rideterminazione, in caso di mandato, del compenso dei sindaci*, in *Riv. dott. comm.*, 2011, p. 63 ss.

indipendenza[13] nello svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza e che, a ben vedere, trova altresì un fondamento generale nella disciplina civilistica della prestazione professionale. L'articolo 2233, 2° comma, cod.civ. stabilisce infatti, in materia di prestazioni professionali intellettuali, che «la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione».

La legittimità della variazione in aumento della remunerazione è stata peraltro riconosciuta dalla Consob con riferimento al compenso della società di revisione[14]; è stata espressamente prevista, in relazione alla funzione di revisione legale dei conti, dallo stesso legislatore all'art. 13, comma 1, d.lgs. 39/2010. Quest'ultima disposizione stabilisce infatti che «l'assemblea...determina il corrispettivo...per l'intera durata dell'incarico e gli *eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*»: è significativo che i criteri non debbono essere necessariamente "automatici" ma possono essere anche di ordine qualitativo; il che conforta la tesi qui sostenuta della legittimità di un aumento se giustificato.

9. Le ragioni dell'aumento nel caso di specie.

Nel caso di specie la proposta è motivata dai «numerosi oneri ed adempimenti aggiuntivi previsti a carico del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 39/2010».

Sul punto di può osservare che se alcune disposizioni – ad esempio la «vigilanza del processo di informativa finanziaria» – costituiscono «una specificazione del controllo sul rispetto della legge, delle regole di correttezza gestionale e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi»[15], per altre funzioni – ad esempio la vigilanza sull'indipendenza del revisore – si può «richiedere atti di ispezione espressamente dedicati[16]».

---

[13] Cfr. *obiter*, Cass. 31 maggio 2008, n. 14640.
[14] Cfr. Comunicazione DAC/RM 96003558, 18 aprile 1996.
[15] Così mi sono espresso in *I controlli societari: recenti riforme, antichi problemi*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2011, I, p. 535.
[16] *Ibidem*.

Quanto all'attività di vigilanza relativa alla nuova funzione di controllo sulla "revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati" ho già rilevato[17] che «l'organo di controllo deve esercitare una vigilanza specifica», un'attività rispetto alla quale il problema è, addirittura, delimitarne i confini per evitare che si pervenga così ad assegnare al collegio sindacale quel controllo contabile escluso dall'ormai risalente L. 216/1974.

In conclusione che l'art. 19 d.lgs. 39/2010 abbia introdotto nuove funzioni e adempimenti in capo al collegio sindacale che assume la veste di «comitato per il controllo interno e la revisione contabile», con vere e proprie sovrapposizioni – come ho avuto modo di, criticamente, rilevare in varie occasioni[18] – con il *Comitato audit*, il dirigente preposto e i revisori, è indiscutibile.

Sotto questo profilo un aumento di 7.500,00 Euro per il Presidente e di 5.000,00 Euro per i sindaci pare, all'evidenza, congruo, se non doveroso.

10. Un profilo specifico: aumento correlato a modificazioni legislative intervenute nel 2010 ma deliberato nel 2013.

La circostanza per cui l'aumento è correlato a modificazioni legislative intervenute nel 2010 ma è deliberato nel 2013 è oggetto di specifica richiesta di chiarimento da parte di Autorità di vigilanza.

La previsione di un adeguamento non immediato della retribuzione alle nuove funzioni, deliberato cioè nel 2013 ma correlato ad un incremento di funzioni introdotto dal legislatore nel 2010, ma, nel nostro caso, dopo due esercizi (essendo i sindaci stati nominati nel 2011) non pare suscettibile di critica.

La circostanza parrebbe, al contrario, configurarsi quale espressione di un senso di responsabilità estrinsecatosi nella adeguata verifica *in concreto*

---

[17] *Ibidem.*

[18] Si veda, da ultimo, *Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma*, in *Riv. soc.*, 2013, p. 42 ss., ove anche riferimenti a scritti precedenti sul punto.

dell'aumento dell'impegno, come traspare dalla se pur sintetica formulazione della proposta degli amministratori all'assemblea (doc. 4) ma che il collegio sindacale ha già meglio esplicitato nella deliberazione del 30/04/2013 (doc. 6) e che potrà essere ancor più analiticamente dettagliato.

Rinviando cioè, necessariamente, alle precisazioni, in linea di fatto, che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, in ottemperanza alla richiesta della Autorità di vigilanza (doc. 5, p. 2), espliciteranno sul punto specifico – per meglio chiarire, in concreto, il contenuto "delle nuove ed ulteriori attività a carico del Collegio Sindacale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 39/2010" (doc. 4) – osservo, sotto un profilo logico-giuridico, che un triplice ordine di considerazioni conduce alla conclusione che la proposta di adeguamento appare giustificata.

Più precisamente la parziale coincidenza di alcune funzioni in veste di comitato di controllo con i compiti tradizionali del collegio sindacale, la necessità di verificare in concreto il perimetro delle nuove aree di competenza rispetto alle funzioni di altri organi societari (consiglio di amministrazione come *plenum*, dirigente preposto, comitato *audit* di amministratori indipendenti, revisori), infine la migliore percettibilità in concreto, *ex post*, piuttosto che in astratto *ex ante*, dell'esatta misura dell'aggravio dei compiti e, quindi, dell'adeguatezza e congruità di una proposta di aumento della retribuzione, portano a concludere che la formulazione della proposta di adeguamento dei compensi successivamente al decorso di un congruo periodo di esercizio effettivo delle nuove funzioni, o di verifica, quindi, dell'incremento in concreto dell'impegno dovuto, appare ragionevole e giustificata, se non, addirittura, meritevole di positivo apprezzamento.

* * *

Grato della fiducia accordatami, rimango a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento che si ritenesse necessario.

Cordiali saluti.

prof. avv. Paolo Montalenti